



## COMUNE DI BARLETTA

*Città della Disfida*

---

<b>REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 - Requisiti soggettivi - Esclusioni.....	2
Art. 3 - Requisiti oggettivi - Esclusioni .....	3
Art. 4 – Limite di spesa annuo.....	4
Art. 5 – Presupposti di legittimità per l'affidamento.....	4
Art. 6 – Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione .....	5
Art. 7 – Modalità di affidamento dell'incarico .....	6
Art. 8 - Avviso pubblico e pubblicità.....	7
Art. 9 - Procedura comparativa: ammissioni ed esclusioni, commissione e metodologia di scelta .....	7
Art. 10 – Casi di procedura di scelta diretta .....	8
Art. 11 - Attribuzione dell'incarico, atto di impegno della spesa, contratto e contenuto obbligatorio .....	9
Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni .....	10
Art. 13 – Rinnovi e proroghe .....	10
Art. 14 – Disposizioni finali .....	10

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

## Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedura di individuazione e nomina dei soggetti cui attribuire gli incarichi di collaborazione esterna ai sensi del combinato disposto degli art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000, art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 56 della Legge n. 244/2007.

2. Tali collaborazioni si possono classificare nel seguente modo:

a) in un rapporto di lavoro autonomo professionale per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad albi, elenchi od ordini professionali o che si sostanzia in una prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2229-2230 del Codice civile;

b) in un rapporto di lavoro autonomo avente ad oggetto una prestazione d'opera riconducibile all'art. 2222 del Codice civile caratterizzata da una obbligazione di risultato raggiungibile con il lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, nello svolgimento di una attività per l'esercizio della quale il soggetto non è tenuto all'iscrizione in albi, elenchi o ordini professionali e non inquadrabile nell'esercizio d'impresa di cui all'art. 2082 del codice civile.

3. In ogni caso le collaborazioni oggetto del presente Regolamento dovranno essere caratterizzate da un'organizzazione di mezzi propria del collaboratore e da una gestione, da parte di quest'ultimo, dei tempi e delle modalità di espletamento dell'incarico.

4. Il presente Regolamento disciplina altresì le competenze degli organi politici e dei responsabili dei settori coinvolti nelle varie fasi della procedura, il contenuto minimo del contratto, gli adempimenti in tema di pubblicità.

## Art. 2 - Requisiti soggettivi - Esclusioni

1. Ferme restando le ulteriori esclusioni che dovessero essere individuate da fonti normative di rango superiore a questo Regolamento, non possono essere affidatari di incarichi i soggetti:

- a) esclusi dall'elettorato attivo;
- b) che si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. e siano indiziati di partecipazione a organizzazioni criminali;
- c) che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro lo Stato o la Pubblica amministrazione o contro la persona;
- d) che non abbiano i requisiti (p.e. iscrizioni ad albi, elenchi, ruoli) prescritti per l'esercizio delle attività oggetto del contratto;
- e) che abbiano già stipulato contratti di lavoro autonomo o collaborazione con l'ente risolti per inadempimento da parte del prestatore;
- f) che siano stati collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi e collaborazioni gratuite, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135. In tal caso il rimborso spese verrà corrisposto secondo gli stessi criteri previsti per il trattamento di missione dei dipendenti pubblici in servizio.

2. L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, resa nelle forme di legge contestualmente alla presentazione della domanda. Qualora, a seguito di verifica disposta dal Comune sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento dell'incarico, quest'ultimo è revocato, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito ed ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

### **Art. 3 - Requisiti oggettivi - Esclusioni**

1. Non è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e rese con modalità di esecuzione organizzate dal Comune anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.

2. Il presente Regolamento non si applica, inoltre, alle seguenti fattispecie:

- a) incarichi professionali attribuiti ai sensi del D. lgs n. 50/2016 o disciplinati in altri regolamenti comunali in materia di appalti di servizi;
- b) incarichi professionali per il patrocinio legale e la difesa in giudizio del Comune, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte o per le relative domiciliazioni;

- c) incarichi conferiti per l'esercizio della funzione di componente di collegi, commissioni e organi di controllo obbligatori per legge;
- d) incarichi notarili;
- e) incarichi che non prevedono alcun compenso ma solo ed esclusivamente il rimborso spese documentato;
- f) prestazioni occasionali conferite ai sensi dell'art. 54-bis, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

#### **Art. 4 – Limite di spesa annuo**

1. Il limite di spesa annuo per gli incarichi di cui al presente Regolamento, aventi ad oggetto studio, ricerca e consulenza, quali fattispecie definite dalla Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo n. 6/2005 adunanza del 15 febbraio 2005, è definito con apposita determinazione del dirigente settore organizzazione e sviluppo risorse umane;
2. Non si applicano le disposizioni sul limite di spesa annuo di cui al punto precedente agli incarichi conferiti per la realizzazione di specifici progetti o programmi comunitari o nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, limitatamente alla quota di spesa finanziata con fondi comunitari o con risorse comunque provenienti da altri soggetti.

#### **Art. 5 – Presupposti di legittimità per l'affidamento**

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 è ammissibile solo in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'Ente deve aver adottato il Piano della performance;
  - c) l'incarico deve far riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

- d) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva o soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- e) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- f) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata ossia:
- il soggetto incaricato deve essere in possesso almeno della laurea triennale conseguita presso università italiane o estere riconosciute equipollenti in base ad accordi internazionali. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria nel caso in cui gli affidatari debbano essere professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando l'accertamento di cui al punto successivo;
  - il soggetto deve aver maturato, altresì, adeguate esperienze lavorative o professionali, almeno biennali, nella materia oggetto dell'incarico.
- Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinino i requisiti degli incaricati;
- g) la prestazione non deve consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie;
- h) devono essere preventivamente determinati: oggetto del contratto, durata, compenso e modalità di erogazione dello stesso.

#### **Art. 6 – Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**

1. Il Consiglio Comunale delibera annualmente un programma di affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma come previsto dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007.
2. Nel programma vengono individuati, in coerenza con il DUP e con gli altri atti di programmazione generale dell'Ente, i programmi o progetti, approvati nell'anno in corso o già approvati ed in fase di attuazione nell'anno in corso, per il raggiungimento dei quali il Dirigente competente, con le modalità e i limiti indicati nel presente Regolamento, può procedere all'affidamento di incarichi individuali.

## Art. 7 – Modalità di affidamento dell'incarico

1. La scelta del collaboratore dovrà essere preceduta da una procedura comparativa come indicato nell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Il Dirigente competente ad attivare e gestire la procedura comparativa è il Dirigente responsabile del programma o progetto al quale il collaboratore darà il suo apporto.
3. Il Dirigente competente, nella determinazione dirigenziale di attivazione della procedura di scelta comparativa, dovrà accertare:
  - a) il requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento;
  - b) la previsione della stessa nel Programma del Consiglio di cui all'art. 6 o in alternativa attestare che l'incarico deve far riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
  - c) il requisito di cui all'art. 5, comma 1, lett. d) del presente Regolamento. A tal fine va preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune sia da parte del Dirigente Responsabile di PEG che intenda affidare l'incarico esterno, previa presentazione di un'adeguata motivazione, sia da parte degli altri Dirigenti Responsabili di PEG che abbiano, all'interno del proprio settore, in dotazione di PEG, le medesime professionalità. A questi fini il Dirigente Responsabile di PEG che intenda affidare l'incarico esterno invierà comunicazione scritta, completa dell'indicazione della professionalità richiesta, al fine di verificare che questa sia assente e/o non disponibile anche negli altri settori interessati;
  - d) il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4 del presente Regolamento e la copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione;
  - e) gli elementi determinanti dell'incarico: oggetto della prestazione, durata, compenso e modalità di erogazione dello stesso, professionalità e requisiti richiesti. In particolare per il compenso si dovrà dare atto della congruità dello stesso rispetto alla durata, all'oggetto del contratto e all'utilità conseguita dal Comune con la prestazione richiesta. Il titolo e le esperienze lavorative e professionali richieste dovranno essere pertinenti all'oggetto del contratto.

## **Art. 8 - Avviso pubblico e pubblicità**

1. Il Dirigente competente, unitamente alla determinazione di cui all'art. 7, comma 3, approverà anche apposito avviso di selezione dei soggetti cui attribuire l'incarico, contenente i seguenti elementi essenziali e minimali:

- a) oggetto dell'incarico definito in modo circostanziato in riferimento al programma o progetto dell'ente;
- b) requisiti professionali e culturali richiesti;
- c) termine entro cui rendere la prestazione;
- d) compenso previsto e modalità e termini di erogazione dello stesso;
- e) settore di riferimento e responsabile del procedimento;
- f) modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti alla procedura;
- g) termine e modalità per la presentazione delle candidature nonché cause di esclusione dalla procedura;
- h) criteri di valutazione dei candidati;
- i) schema di domanda di partecipazione.

2. La pubblicazione dell'avviso di selezione avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dalla data di emissione fino alla data di scadenza, e comunque per non meno di quindici giorni. Resta ferma la possibilità per il Dirigente competente di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione del provvedimento in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto da stipulare.

3. Ai fini della decorrenza del termine di consegna delle domande e della pubblicità assume rilevanza esclusivamente la data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

## **Art. 9 - Procedura comparativa: ammissioni ed esclusioni, commissione e metodologia di scelta**

1. Il Dirigente competente, dopo aver verificato e determinato gli ammessi ed esclusi, procede alla nomina della Commissione di valutazione dallo stesso presieduta e composta da un segretario verbalizzante e da due membri scelti tra: i dirigenti del Comune, i dipendenti del Comune a tempo indeterminato appartenenti all'area di contrattazione "D" svolgenti attività pertinenti per materia all'oggetto della collaborazione o, in relazione ad incarichi di valore

superiore ad Euro 5.000,00, soggetti esterni esperti nelle materie oggetto della collaborazione.

2. Nel provvedimento di nomina della Commissione il Dirigente dispone, per i soli componenti esterni, l'attribuzione di un compenso di valore compreso tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 a seduta.

3. Nella prima seduta il Presidente, i componenti della commissione e il segretario, presa visione dei nominativi dei candidati ammessi, sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistano situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

4. La commissione a seguito della procedura comparativa e nel rispetto dei criteri indicati nell'avviso di cui all'art. 8, comma 1, lett. h) del presente Regolamento, individuerà l'affidatario dell'incarico.

5. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi dipendenti pubblici, dovrà essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza dell'incaricato.

#### **Art. 10 – Casi di procedura di scelta diretta**

1. Si deroga alla procedura comparativa di cui all'art. 9, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- c) situazioni documentate ed attestate dal dirigente/responsabile di particolare urgenza o gravità, non ascrivibili all'inerzia dello stesso, che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- d) stretta correlazione tra l'oggetto di un incarico precedentemente attribuito e quello dell'incarico da affidare, per la quale risulta opportuno, in termini di economicità ed efficacia, che il soggetto affidatario sia il medesimo, purché il compenso non superi il 30% di quello precedente.

## Art. 11 - Attribuzione dell'incarico, atto di impegno della spesa, contratto e contenuto obbligatorio

1. Conclusa la procedura, il Dirigente competente ne dà atto con propria determinazione; nella stessa dà atto, altresì, del soggetto prescelto per l'affidamento dell'incarico nonché della spesa prevista in termini di compenso, di eventuali rimborsi spese da documentare se necessari all'espletamento dell'incarico, degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente.
2. L'impegno di spesa deve essere corredato del parere favorevole di regolarità economico-finanziaria dell'organo di revisione.
3. Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori:
  - a) generalità dei contraenti;
  - b) oggetto;
  - c) programma o progetto di riferimento;
  - d) termine entro cui rendere la prestazione;
  - e) compenso e modalità e tempi di erogazione dello stesso;
  - f) oneri previdenziali e fiscali;
  - g) motivazioni che comportano l'eventuale pattuizione di un acconto sul compenso;
  - h) modalità di verifica della prestazione eseguita dall'incaricato.
4. Il contratto riporterà, altresì, la seguente clausola: *"Il rapporto giuridico che viene a instaurarsi col presente contratto non sarà in alcun modo configurabile quale rapporto di lavoro di tipo subordinato né, tanto meno, potrà convertirsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato"*.
5. La redazione ed eventuale registrazione del contratto seguirà le normali procedure già attive presso il Comune come disciplinate dal Regolamento dei contratti o da altri atti interni o prassi operative consolidate.
6. In sede di sottoscrizione del contratto il collaboratore autocertificherà l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro autonomo e subordinato con altre pubbliche amministrazioni con indicazione del relativo compenso per l'anno in corso, al fine di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 44 della Legge n. 244/2007.

## **Art. 12 - Pubblicità e comunicazioni**

1. In conformità alle vigenti disposizioni legislative, i provvedimenti di affidamento degli incarichi saranno soggetti alle seguenti forme di trasparenza, pubblicazione o comunicazione:

- a) comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei dati di cui all'art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013. Tali adempimenti saranno a cura del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane al quale i Dirigenti degli altri settori, tempestivamente, trasmetteranno i propri provvedimenti di affidamento incarichi e comunicheranno le relative disposizioni di pagamento in acconto/saldo;
- b) in relazione agli impegni di spesa di valore superiore ad € 5.000,00, invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti a cura del Dirigente competente per la procedura di affidamento.

2. Gli adempimenti di cui alla lettera a) del precedente comma dovranno essere attuati entro i termini previsti dalla disciplina in materia.

3. La pubblicazione e la comunicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia degli atti e per la liquidazione dei relativi compensi.

## **Art. 13 – Rinnovi e proroghe**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.

2. Il Comune può prorogare la durata del contratto originario in via eccezionale, ove vi ravvisi un motivato interesse, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

## **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionali sulla materia.